

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-4945 del 19/10/2020   |
| Oggetto                     | OGGETTO: ATTO DI RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 4595 DEL 30/09/2020 AD OGGETTO: " L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO CORTILIVO/GIARDINO E RAMPE D'ACCESSO ÷ COMUNE: PIACENZA (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: FIUME PO - CONCESSIONARIO: SOCIETA' CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE A.S.D. - SISTEB: PC19T0076 ÷ SINADOC: 35406/2019." |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-5101 del 19/10/2020  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza   |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI   |

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: ATTO DI RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 4595 DEL 30/09/2020 AD OGGETTO: “ L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIO IDRICO PER USO CORTILIVO/GIARDINO E RAMPE D’ACCESSO – COMUNE: PIACENZA (PC) – CORSO D’ACQUA: FIUME PO - CONCESSIONARIO: SOCIETA’ CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE A.S.D. - SISTEB: PC19T0076 – SINADOC: 35406/2019.”**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”, la Legge n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”, la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”, il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”, la L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale” il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

**RICHIAMATA** integralmente la propria Determina Dirigenziale n° DET-AMB-2020-4595 del 30/09/2020 di cui all'oggetto;

**RISCONTRATO** che nella parte del "determina" al punto b) si stabilisce :  
*"che la presente concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di scadenza dell'atto"*;

**ATTESO** che il riferimento alla *"scadenza dell'atto"* quale termine di inizio della validità dell'atto stesso è evidentemente frutto di un mero errore materiale;

**DATTO ATTO** che:

- il Disciplinare di concessione (*firmato dal Concessionario per presa visione ed accettazione in data 21/09/2020*), allegato all'atto quale sua parte integrante e sostanziale, all'art 2. stabilisce che "la concessione ha la durata di anni 6 dalla data di adozione dell'atto di concessione";

**RITENUTO**, pertanto, con il presente atto di dover procedere alla rettifica dell'errore riscontrato nella Determina Dirigenziale n° DET-AMB-2020-4595 del 30/09/2020, indicando nel dispositivo al punto b) il corretto termine iniziale di validità dell'atto stesso, mantenendo invariata ogni altra sua parte;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

**RESO NOTO** che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO CHE**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente*

*riportate:*

**1) di rettificare** per la presenza di un mero errore materiale il punto b) del dispositivo della propria Determina Dirigenziale n° DET-AMB-2020-4595 del 30/09/2020 sostituendo il testo ivi vigente con il seguente:

- **b) di stabilire** che la presente concessione ha la validità di anni 6 a partire dalla data di adozione dell'atto di concessione;

**2) di confermare** per ciò che non riguarda la rettifica apportata con la presente Determinazione, tutto quanto già disposto nell'Atto n° DET-AMB-2020-4595 del 30/09/2020;

**DA' ATTO CHE**

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

#### **RENDERE NOTO CHE:**

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero,

per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile**

**del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Adalgisa Torselli**

**(originale firmato digitalmente)**

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. **PC13T0013/19RN01** a favore dell'Azienda Agricola Forlini Adriano e Martino s.s., P.IVA 01167970332, in persona del legale rappresentante Forlini Adriano, CF FRL DRN 74A31 G535O, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del T. Nure in loc. Colombarone, identificata al foglio n. 23 fronte mappali 89 e 113 del C.T. del Comune di Vigolzone (PC) per uso stoccaggio legname per una superficie complessiva di 1038 m<sup>2</sup>, come da planimetria agli atti.

### **Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

La concessione ha validità sino al **24/01/2026** e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Art. 3 -Revoca e/o decadenza**

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone

#### **Art. 4 - Canone, cauzione e spese**

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € 210,20 per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 250,00;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **ART. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti

dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. Il concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.
2. Questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.
3. È fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Area Affluenti Po - Ambito di Piacenza.
4. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonchè alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i., in particolare ai sensi dell'art. 96 let.f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di m 4 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4 m.
5. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
6. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
7. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di

pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

**Art. 8- Prescrizioni derivanti dalla Valutazione d'incidenza**

Non deve essere danneggiata la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco.

**Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati**

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

**Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento**

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**DISCIPLINARE FIRMATO PER PRESA VISIONE ED  
ACCETTAZIONE IN DATA 05/06/2020 DAL SIG FORLINI ADRIANO  
(C.F. FRL DRN 74A31 G5350) IN QUALITA' DI LEGALE  
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELL'AZIENDA AGRICOLA  
FORLINI ADRIANO E MARTINO**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**